

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

Data: 7/5/2012

n. 22 - 18245/ 2012
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: Progetto: *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno”*

Comune: Torino

Proponente: Rattalino Scavi srl,

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 7/3/2012, Rattalino Scavi srl, con sede legale in Chieri Fraz. Pessione (To), Via San Domenico Savio n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 08131730015, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”* in Comune di Chieri, Via Diaz n. 10, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 17/2/2012, è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 15/3/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l’istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività, e con nota prot. n. 233884 del 19/3/2012 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all’art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell'opera si trova nel Comune di Chieri, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione di Via Diaz n. 10;
- dalla relazione tecnica allegata all'istanza risulta che il sito in oggetto è stato classificato dal Comune medesimo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 52/2000, nel documento di zonizzazione acustica del territorio comunale, in Classe IV, "aree di intensa attività umana"- L'area è individuata dal P.R.G.C. con la sigla Bpr 11 e al Catasto con il Foglio n. 47, particella n. 332;
- nell'ambito del cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione di alcuni edifici industriali dismessi (fuori terra), inseriti in un contesto urbano di tipo misto;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (OM TRACK, modello ULISSE, matricola 99F01800T, anno 2005) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (circa 1.500 mc) classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con codice CER:
- 17.09.04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03" - Costituiti principalmente da circa 60% di C.A. e da circa 40% da mattoni in laterizio;
- si stima che la singola campagna d'attività avrà una durata complessiva di circa due settimane;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota dell'Arpa - Dipartimento di Torino - dell' 11/4/2012 prot. n. 37026;
- nota prot. n. 12380 del 29/3/2012 e la relativa autorizzazione in deroga acustica del 28/3/2012, prot. n. 12379 da parte della Città di Chieri;

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 226-49692/2008 del 29/9/2008 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, negli allegati "A" e "B", contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- si rileva che nella documentazione fornita sono state riportate le modalità seguite nella gestione dei cumuli (con cumulo unico di circa 1500 mc. - 2250 t.) del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i. e alla suddetta circolare n. 5205 del 15/07/2005;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere pertanto il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
 - per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalla norma UNI 10802;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - posizionare il trituratore in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito;
 - valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella globalità dell'intervento (demolizione edifici e recupero rifiuti);
 - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri tracciate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
 - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati "A" e "B" della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. n. 226-49692/2008 del 29/9/2008, di cui costituiscono parte integrante della presente;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica rilasciata dalla Città di Chieri ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
 - quanto specificato nell'ambito della presente determinazione, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto é da intendersi quale prescrizione.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998” D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno*” nel Comune di Chieri (Via Diaz n. 10) presentato dalla Società Rattalino Scavi srl, con sede legale in Chieri Fraz. Pessione (To), Via San Domenico Savio n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 08131730015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse sopra dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 7/5/2012

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Molina)
(f.to in originale)